



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

Regolamento Comunale

di

Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2019

In vigore dal 08 gennaio 2020

INDICE

Capitolo I Disposizioni preliminari

Articolo 1	Disposizioni generali	pag. 4
Articolo 2	Organizzazione del servizio	pag. 4
Articolo 3	Responsabilità	pag. 4
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 4
Articolo 5	Atti a disposizione del pubblico	pag. 5

Capitolo II Depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6	Depositi di osservazione ed obitori	pag. 5
------------	-------------------------------------	--------

Capitolo III Trasporti funebri

Articolo 7	Trasporti funebri	pag. 5
Articolo 8	Trasporto nel comune, da e per altri comuni	pag. 6
Articolo 9	Trasporti a carico del comune	pag. 6
Articolo 10	Vigilanza sui trasporti	pag. 6
Articolo 11	Orario dei trasporti	pag. 6
Articolo 12	Percorso e corteo funebre	pag. 7
Articolo 13	Trasporto a mano o a spalla	pag. 7
Articolo 14	Trasferimento di salma	pag. 7
Articolo 15	Modalità di accoglimento della salma	pag. 7

Capitolo IV Cimiteri

Articolo 16	Cimiteri comunali	pag. 7
Articolo 17	Ammissione nel cimitero	pag. 7
Articolo 18	Apertura al pubblico	pag. 7
Articolo 19	Pianificazione cimiteriale	pag. 8

Capitolo V Polizia dei cimiteri

Articolo 20	Servizi cimiteriali	pag. 8
Articolo 21	Custode cimiteriale	pag. 8
Articolo 22	Manufatti	pag. 8
Articolo 23	Fiori e arbusti	pag. 9
Articolo 24	Lapidi, lastre, monumenti funebri, tende	pag. 9
Articolo 25	Ingresso ai cimiteri	pag. 9

Capitolo VI Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni

Articolo 26	<u>Sepulture comuni per inumazione</u>	pag. 10
Articolo 27	Fosse	pag. 10
Articolo 28	Concessioni gratuite nei campi di inumazione	pag. 10
Articolo 29	Tumulazione	pag. 10
Articolo 30	Divieto di sovrapposizione	pag. 11
Articolo 31	Tumulazione provvisoria	pag. 11
Articolo 32	Esumazioni ordinarie	pag. 11
Articolo 33	Esumazioni straordinarie	pag. 11
Articolo 34	Raccolta delle ossa e oggetti rinvenuti	pag. 11
Articolo 35	Estumulazioni ordinarie	pag. 12
Articolo 36	Estumulazioni straordinarie	pag. 12
Articolo 37	Estumulazioni/Esumazioni	pag. 12
Articolo 38	Recupero salme	pag. 12

Capitolo VII Cremazione, dispersione, affidamento ceneri

Articolo 39	Oggetto e finalità	pag. 12
Articolo 40	Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa	pag. 13
Articolo 41	Dispersione delle ceneri. Modalità presentazione domanda	pag. 13

Articolo 42	Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 14
Articolo 43	Modalità di conservazione delle ceneri	pag. 14
Articolo 44	Affido personale delle ceneri	pag. 15
Articolo 45	Modalità conservative delle urne affidate a familiari	pag. 15
Articolo 46	Controlli e sanzioni	pag. 15
Articolo 47	Tumulazione delle ceneri	pag. 16

Capitolo VIII Sepolcri privati – concessioni

Articolo 48	Aree cimiteriali	pag. 16
Articolo 49	Tipologia delle sepolture	pag. 16
Articolo 50	Concessioni	pag. 16
Articolo 51	Criteri di dilazione	pag. 16
Articolo 52	Domanda	pag. 16
Articolo 53	Loculi	pag. 17
Articolo 54	Scelta del loculo	pag. 17
Articolo 55	Concessione in vita	pag. 17
Articolo 56	Loculi contigui	pag. 17
Articolo 57	Durata minima della concessione	pag. 17
Articolo 58	Restituzione anticipata della concessione	pag. 17
Articolo 59	Restituzione anticipata della concessione: particolarità	pag. 18
Articolo 60	Operazioni straordinarie di spostamento a richiesta salme	pag. 18
Articolo 61	Operazioni straordinarie di spostamento ceneri a richiesta	pag. 19
Articolo 62	Norme di carattere tecnico	pag. 19
Articolo 63	Fiori	pag. 20
Articolo 64	Chiusura delle cellette	pag. 20
Articolo 65	Durata delle concessioni	pag. 20
Articolo 66	Disciplina dei rapporti	pag. 20
Articolo 67	Obblighi	pag. 20

Capitolo IX Abbandono, estinzione, decadenza, revoca, rinuncia, subentro

Articolo 68	Estinzione famiglia – abbandono	pag. 20
Articolo 69	Diritto al seppellimento	pag. 20
Articolo 70	Esercizio del diritto d'uso per tombe di famiglia	pag. 21
Articolo 71	Estinzione	pag. 21
Articolo 72	Revoca	pag. 21
Articolo 73	Decadenza	pag. 21
Articolo 74	Scadenza concessione e destinazione resti	pag. 21

Capitolo X Illuminazione votiva

Articolo 75	Impianto elettrico	pag. 22
Articolo 76	Gestione	pag. 22
Articolo 77	Procedure	pag. 22
Articolo 78	Tariffa	pag. 22
Articolo 79	Manutenzione	pag. 22
Articolo 80	Divieti	pag. 22

Capitolo XI Imprese onoranze funebri

Articolo 81	Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre	pag. 22
Articolo 82	Divieti e sanzioni	pag. 23

Capitolo XII Disposizioni finali

Articolo 83	Sepolture privilegiate	pag. 23
Articolo 84	Rifiuti	pag. 23
Articolo 85	Norma finale e di rinvio	pag. 23
Articolo 86	Entrata in vigore	pag. 24

Capitolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Disposizioni generali

1 - Il presente regolamento disciplina per i Cimiteri del Comune la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree, di celle ossario e cinerarie, le operazioni riguardanti le salme, i defunti o parti di cadavere ed il servizio di illuminazione votiva, in conformità alle disposizioni del regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, sia statale che regionale.

2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere;

3 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000.

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) L'Ufficio di Stato Civile e dei Servizi Cimiteriali comunali, per i servizi amministrativi, concessioni, e per il coordinamento dell'attività del personale addetto ai vari servizi funebri e cimiteriali;
- b) L'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di carattere edilizio, per le manutenzioni e per la vigilanza tecnica.
- c) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori, quelli classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero delle salme accidentate e relativo trasporto
- d) l'inumazione nei campi comuni, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) la cremazione, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- f) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la deposizione di ceneri nel cinerario comune
- g) il feretro ed il relativo servizio funebre per i cadaveri di persone:
 - 1. sconosciute,
 - 2. conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,
 - 3. conosciute, quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od istituzioni che se ne facciano carico.
- h) altri casi individuati negli articoli seguenti del presente regolamento.

3. Il Comune con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
5. La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2 lettera g) punto 3, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dai Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
6. In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera g) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.
7. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il soggetto gestore dei Servizi Cimiteriali viene conservato a disposizione del pubblico un esemplare del registro di cui all'art. 52 del D. P. R. 10.09.1990 n. 285 e presso il Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri l'altro esemplare, perché possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali ed essere compilato cronologicamente dagli addetti.
 2. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali sono inoltre consultabili al pubblico:
 - copia del presente Regolamento Comunale
 - copia del Piano Cimiteriale quando adottato dall'Ente
 - l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri
 - copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza
 - copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.
 3. Periodicamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
- Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio on line ed all'albo cimiteriale.

Capitolo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso strutture sanitarie convenzionate nei casi previsti dall'art. 12 e segg. del D. P. R. 10.09.1990 n.285 oltre che dall'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004.
 2. Nei suddetti locali saranno accolte le salme di persone:
 - a)morte in abitazione non adatta o nella quale sia pericoloso trattenerle.
 - b)morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.
 - c)ignote, di cui deve farsi esposizione per il riconoscimento.
 - d) persone decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004.
 3. L'ammissione in tali locali è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
 4. Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.
- La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capitolo III – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il trasporto funebre di salme, cadaveri e resti mortali è svolto da imprese in possesso della autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004.
 2. L'impresa funebre è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
 3. Il trasporto dei feretri deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto.
- E' a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e dall'attestato di garanzia per trasporto di cadavere di cui all'art. 10, c. 8, della L.R. n. 19/2004.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

5. A norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

Art. 8 – Trasporto nel Comune, da e per altri Comuni

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda di parte interessata.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o camere ardenti, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità dei sigilli e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Il trasporto di resti mortali e ossei e di ceneri nel Comune o fuori, è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e comunicato al Comune di destinazione.

Art. 9 – Trasporti a carico del Comune

1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 10 – Vigilanza sui trasporti

1. A norma dell'art. 6, comma 3, L.R. 19/2004, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 11 – Orario dei trasporti

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. L'ora del trasporto è stabilita dall'Ufficio Servizi Cimiteriali preposto, di volta in volta, anche in deroga agli orari sopraindicati, tenuto conto delle esigenze di servizio e di circostanze eccezionali, con riguardo alla priorità delle domande, in caso di più trasporti nella stessa giornata.

3. Non si effettuano trasporti nelle giornate festive.

In caso di più giorni festivi consecutivi, il trasporto sarà autorizzato nella festività ritenuta meno rilevante in relazione alla tipologia del funerale.

Art. 12 – Percorso e corteo funebre

1. Il percorso del corteo seguirà l'itinerario più breve e con le modalità che saranno concordate di volta in volta con l'Ufficio comunale, secondo le opportunità del servizio e nel rispetto delle indicazioni date dalla Polizia Municipale, riguardo alla viabilità dell'itinerario e a quanto altro di competenza.
2. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta del corteo in luogo diverso dall'abitazione o domicilio del defunto, dalla Chiesa o altro luogo in cui si celebrano le commemorazioni funebri.
3. Il trasporto funebre di cadavere si conclude con la consegna del feretro agli addetti nel Cimitero o con destinazione fuori Comune.

Art. 13 – Trasporto a mano o a spalla

1. Il trasporto a braccia del feretro, ancorché su brevi itinerari, non è consentito se non nei seguenti casi:
 - a) quando l'itinerario da percorrere, per la sua particolare natura, non consenta l'impiego di carri funebri ordinari;
 - b) quando si vuole tributare al defunto speciali ed eccezionali onoranze.
2. Anche nel caso di trasporto a mano o a spalla l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere sarà redatto dall'impresa funebre incaricata dalla famiglia.

Art. 14 – Trasferimento di salma

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia decorso tale periodo a norma dell'art. 10, c.1, della L.R. n. 19/2004 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.

Art.15 - Modalità di accoglimento della salma

1. La bara contenente la salma viene accolta dal custode del cimitero davanti all'ingresso e dal medesimo condotta, su apposito portaferetri, al luogo della tumulazione o inumazione.
L'agenzia incaricata del funerale, solamente in casi eccezionali concordati con il Responsabile dei Servizi cimiteriali, potrà eseguire il trasporto della bara "a spalla", nel rispetto delle vigenti normative, senza oneri e responsabilità alcuna per il Comune, dall'ingresso al luogo della tumulazione o inumazione, posizionandola poi sul montafretri.
2. La tumulazione o l'inumazione e le conseguenti attività, rimangono comunque di esclusiva pertinenza comunale.

Capitolo IV –CIMITERI

Art. 16 – Cimiteri comunali

1. Nel territorio del Comune sono previsti i seguenti cimiteri:
 - Capoluogo
 - Rovereto sulla Secchia
2. Ciascuno dei Cimiteri suddetti deve avere almeno un reparto destinato alla inumazione.
3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni sul funzionamento dei cimiteri spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 17 – Ammissione nel Cimitero

1. Nei Cimiteri comunali vengono accolti:
 - i cadaveri, i resti mortali o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune, ma che in vita avevano o avevano avuto in esso la residenza;
 - i cadaveri, i resti o le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in sepolcro privato o comunque aventi la disponibilità pregressa di un loculo o di una celletta;
 - parti di cadavere, arti, resti mortali indecomposti e ossei, e ceneri dei cadaveri sopra elencati;
 - i nati morti e gli esiti delle gravidanze interrotte che non abbiano destinazione diversa;
2. Per i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale e non reclamati da nessuno è comunque possibile la sola inumazione.

Art. 18 – Apertura al pubblico

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

I predetti orari saranno portati a conoscenza dei visitatori mediante avviso da affiggersi all'entrata del Cimitero.

Art. 19 - Pianificazione cimiteriale

1. Il piano cimiteriale è redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004"

Capitolo V – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 20 -Servizi Cimiteriali

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e l'organizzazione delle operazioni cimiteriali disponendole nei confronti degli operatori cimiteriali.

3. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Responsabile di Servizio può farsi coadiuvare da apposito personale tecnico e amministrativo.

4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento del personale vigente.

Art. 21 - Custode cimiteriale

1. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei cimiteri urbani e periferici, nonché dei servizi che si svolgono all'interno di essi ed in particolare è disposto che debba essere presente ogni qualvolta si svolga un servizio funebre all'interno del Cimitero, al fine di ottemperare ad ogni adempimento previsto dalle sue funzioni.

2. Nel caso di gestione in concessione dei Cimiteri, a norma dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento, le attribuzioni del custode si intendono riferite al gestore.

3. Il custode/gestore ha i seguenti compiti:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto e l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere, che gli devono essere consegnati dall'incaricato al trasporto del feretro;

- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;

- sorveglianza i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria del Cimitero per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

- iscrive sugli appositi registri, distinti per Cimitero, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal art. 52 del DPR n. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme, di ceneri e di resti.

Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli Uffici comunali e governativi.

Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale, per essere lì conservato, restando l'altro presso l'Ufficio cimiteriale.

- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione o vigila sull'apposizione delle stesse;

- vigila le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dalla autorità competente, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegnerà copia agli Uffici comunali interessati;

- sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

- vigila sull'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal presente regolamento;

- sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori, le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;

- provvede alla rimozione dei fiori e corone appassite;

- si incarica della regolare pulizia del Cimitero e della gestione delle aree verdi;

- è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, ogni qualvolta ne sia richiesto dal Responsabile di Servizio;

- provvede a tutti gli adempimenti di cui sopra anche per tutti i Cimiteri comunali;

4. Il Custode/gestore di ogni cimitero deve segnalare per iscritto tutti i casi di inosservanza del presente regolamento al competente ufficio comunale affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per il ripristino della legalità, con eventuali oneri e spese a carico della parte inadempiente.

Art. 22 – Manufatti

1. Gli esecutori di manufatti, o per realizzare qualsiasi intervento all'interno del Cimitero, devono essere debitamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o da un collaboratore autorizzato.

Con specifica ordinanza verranno definite le specifiche modalità operative e definite le relative sanzioni.

2. Gli esecutori sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del comune o di terzi.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode/gestore.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripulito e ripristinato.

Art. 23 – Fiori e arbusti

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

2. I fiori appassiti saranno rimossi a cura del custode/gestore, così pure le ghirlande e le corone saranno rimosse dopo 48 ore dalla tumulazione della salma.

3. Detto materiale, dopo la rimozione dalla sepoltura, se non è stato ritirato immediatamente dalla famiglia, sarà considerato materiale di scarto e sarà cura del custode/gestore provvedere alla sua distruzione.

4. Gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati.

Art. 24 – Lapidi, lastre, monumenti funebri, tende.

1. E' fatto obbligo a tutti i concessionari o loro aventi titolo di provvedere per i loculi al montaggio di lapide, lastra o eventuale monumento funebre nel termine di mesi sei dalla data della concessione e per le fosse almeno un contenimento laterale del tumulo. In mancanza provvederà, previa diffida, il Comune con oneri a carico del concessionario.

Sulla lastra di chiusura del loculo dovranno essere indicati il nome e cognome e data di nascita e morte della salma o degli altri resti ossei eventualmente collocati unitamente alla salma; queste dovranno essere realizzate con caratteri italiani, chiari e leggibili.

Tali indicazioni potranno anche essere scolpite direttamente sulla lastra di chiusura, oppure in altra forma, purché non deteriorabile.

A quanto sopra dovranno provvedere i familiari del defunto; in mancanza sarà cura dell'Amministrazione comunale adempiervi, ponendo le spese a carico dei familiari obbligati.

2. E' lasciata facoltà di ricordare sulla lapide un defunto, legato da vincoli di coniugio, parentela od affinità con la salma, non sepolto presso il medesimo cimitero; la scelta è rimessa alla volontà del concessionario al momento della concessione o successivamente alla volontà del coniuge o altro parente entro il 3° grado della salma,

3. Qualora l'operazione di cui al comma 2 fosse non contestuale alla concessione, al solo esclusivo fine di tenere aggiornato il registro informatico e quindi il grado di conoscenza da parte del Comune, è necessario munirsi di specifica e gratuita autorizzazione.

3. Nei cimiteri comunali, nelle arcate raggiunte dal sole, è consentita la installazione, a cura e spese dei richiedenti (di installazione e successiva manutenzione), nel rispetto della volontà della maggioranza dei soggetti interessati, di tende parasole secondo la tipologia e le modalità definite dal Servizio Tecnico Manutenitivo/Patrimonio. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ridefinire il novero dei soggetti interessati, in contraddittorio con il richiedente.

La richiesta dovrà essere predisposta sul modulo fornito dalla Amministrazione, contenente anche le norme che regolano l'assenso alla installazione.

L'assenso alla installazione è dato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, acquisito il nulla osta dal Servizio Tecnico Manutenitivo/Patrimonio.

Art. 25 - Ingresso ai cimiteri

1. Nei Cimiteri, di norma, si entra a piedi. E' ammesso l'ingresso di mezzi per carico e scarico materiale, che si assumeranno la responsabilità relative ad eventuali danni provocati.

2. E' ammesso inoltre l'ingresso di autoveicoli con disabili. Nei cimiteri comunali è consentito l'ingresso di autoveicoli alle seguenti condizioni:

a) Il veicolo dovrà trasportare almeno una persona titolare dell'autorizzazione personale nominativa e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.; il contrassegno deve essere esposto in maniera visibile sul veicolo;

b) Per poter accedere al cimitero con l'autoveicolo, la persona preventivamente e nominativamente dovrà essere autorizzata dal Comune, previa specifica e documentata richiesta, con durata dell'autorizzazione fino alla scadenza della concessione in possesso;

- c) La disabilità dovrà essere relativa esclusivamente a problemi motori, specificamente documentati da apposito certificato od attestazione medica;
 - d) All'interno del cimitero sarà possibile la presenza di una sola autovettura per volta, posizionata nel vialetto di accesso;
 - e) Qualora il conducente del veicolo fosse persona diversa dal titolare della autorizzazione comunale, il conducente è tenuto a riportare immediatamente all'esterno del cimitero il veicolo;
 - f) In caso di inosservanza alle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.
 - g) In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui sopra, (tre episodi contestati durante il periodo di validità della autorizzazione) l'autorizzazione verrà revocata di diritto;
 - f) Per ottenere l'autorizzazione, il titolare del permesso personale di autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, deve presentare apposita richiesta compilando uno specifico modulo ed allegando la richiesta documentazione.
3. E' consentito l'ingresso agli animali, esclusivamente da affezione e di piccola taglia e dei cani guida per non vedenti, con le modalità definite nel vigente regolamento di Polizia Urbana valido nel territorio dell'Unione, e comunque nel rispetto delle norme che consentono l'accesso degli animali negli uffici e spazi pubblici e comunque di "buona educazione".
4. All'interno dei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo.
5. E' vietata, se non debitamente autorizzata dagli organi competenti, ogni attività commerciale o d'impresa nelle aree di rispetto dei cimiteri comunali di cui all'art.57 del D.P.R. n. 285/1990.

Capitolo VI - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art.26 - Sepulture comuni per inumazione

1. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; le stesse sono assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una tumulazione.
- Sono a carico dei familiari i costi di inumazione ed esumazione, tranne i casi di cui alla legge n. 26/2001.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27 – Fosse

1. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo dovranno essere indicati il nome e cognome e data di nascita e morte della salma o degli altri resti ossei eventualmente collocati unitamente alla salma; queste dovranno essere realizzate con caratteri italiani, chiari e leggibili.
- Tali indicazioni potranno anche essere scolpite direttamente sul cippo, oppure in altra forma, purchè non deteriorabile.
- A quanto sopra dovranno provvedere i familiari del defunto; in mancanza sarà cura dell'Amministrazione comunale adempiervi, ponendo le spese a carico dei familiari obbligati.
3. Nel caso di cippo pericolante a cui non sia provveduto da parte dei familiari, provvederà l'Amministrazione comunale, riservandosi il diritto di rivalsa sui privati.
4. Nelle inumazioni la lapide o il contenimento del tumulo, in qualunque modo effettuato deve avere una misura di ingombro in superficie di mt. 1,70 X mt. 0,70 con uno spazio scoperto obbligatorio minimo di cm 60 X cm 60; la realizzazione non deve presentare caratteristiche di pericolo o disagio per le altre sepolture o per gli utenti, come determinato dall'ente.

Art. 28 – Concessioni gratuite nei campi di inumazione

1. Le concessioni per sepoltura nelle fosse dei campi di inumazione sono gratuite in tutti i Cimiteri comunali.
2. Gli oggetti rinvenuti in occasione delle esumazioni saranno consegnati ai famigliari presenti che sottoscriveranno ricevuta; in assenza dei famigliari saranno consegnati all'Ufficio Servizi Cimiteriali che ne curerà la consegna o adotterà i conseguenti provvedimenti a seguito di disinteresse degli aventi titolo decorsi 90 giorni dalla data dell'operazione.

Art. 29 – Tumulazione

1. Per tumulazione si intende la sepoltura in loculo, cellette o tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di resti mortali indecomposti.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 285/1990 ed al regolamento regionale n. 4/2006.

3. E' fatto divieto di intervenire sulle sepolture in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba, al fine di non compromettere la stabilità delle costruzioni, ed inoltre per non incorrere nei divieti previsti dalle disposizioni sanitarie.

Qualsiasi intervento di natura straordinaria da parte dei concessionari dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 30 - Divieto di sovrapposizione

1. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Tutte le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai cadaveri tumulati provvisoriamente in attesa di destinazione definitiva.

Art.31 – Tumulazione provvisoria

1. E' consentita la tumulazione provvisoria in loculi liberi se a causa di evento naturale di forza maggiore non sia possibile seppellire il defunto in sito di cui risulti assegnatario al seppellimento, applicandosi comunque le regole proprie della sepoltura definitiva.

Art. 32 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo decennale di inumazione.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento.

Tale provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio ed al Cimitero con congruo anticipo.

3. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

5. I resti ossei sono conferiti all'ossario comune oppure raccolti in cassette di zinco da destinare in altro sito cimiteriale previa domanda degli interessati.

6. In caso di reinterro a seguito della incompleta schelitrizzazione, il cippo di contenimento sarà fornito dal comune a spese del richiedente.

7. I costi relativi alle esumazioni e conseguenti sono a carico dei famigliari.

Art. 33 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario decennale di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale adeguatamente formato del Comune o del gestore. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. A norma dell'art. 12 della L.R. n. 19/2004, le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

4. Le esumazioni saranno eseguite nelle ore più confacenti alle esigenze di servizio, da stabilirsi dal Responsabile di Servizio.

5. I costi delle esumazioni straordinarie sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 34 – Raccolta delle ossa e oggetti rinvenuti

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comunale.

2. Nei casi in cui coloro che vi hanno interesse ne facciano richiesta, i resti ossei o le ceneri derivanti dalla cremazione di resti inconsunti potranno essere riposti in cellette avute in concessione, in sepolcri già in concessione; in questi casi le ossa e/o le ceneri devono essere racchiuse in una cassetta di zinco o in apposita urna come prescritto dal D.P.R. n. 285/1990, che dovrà recare l'indicazione del nome e della data di morte del defunto a cui appartengono.

3. Gli oggetti rinvenuti in occasione delle esumazioni saranno consegnati ai famigliari presenti che sottoscriveranno ricevuta; in assenza dei famigliari saranno consegnati all'Ufficio Servizi Cimiteriali che ne curerà la consegna o adotterà i conseguenti provvedimenti a seguito di disinteresse degli aventi titolo decorsi 90 giorni dalla data dell'operazione.

Art. 35 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, su istanza dei familiari aventi titolo, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio con proprio provvedimento. Tale provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio ed al Cimitero con congruo anticipo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
5. I resti ossei sono conferiti all'ossario comune oppure raccolti in cassette di zinco da destinare in altro sito cimiteriale previa domanda degli interessati e corresponsione della tariffa.
6. Nel caso di incompleta scheletrizzazione, i resti mortali vengono trattati secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
7. In caso di contemporaneità di più estumulazioni relative alla medesima famiglia, il cittadino può chiedere che fra ogni singola operazione di estumulazione decorra un periodo di mesi sei.

Art. 36 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite essendo trascorsi meno di dieci anni se i loculi sono aerati o meno di venti anni se i loculi sono stagni.
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari aventi diritto, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per cremazione o per trasferimento del feretro in altra sepoltura;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Anche le estumulazioni straordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
4. I costi delle estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a carico dei richiedenti.

Art. 37 - Estumulazioni/Esumazioni

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, con un congruo preavviso, viene data notizia con comunicazioni dirette inviate ai parenti entro il primo grado che risultino reperibili, ai referenti per l'illuminazione votiva oppure in caso di impossibilità con avvisi posti sulle tombe interessate e mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione di elenchi all'ingresso dei cimiteri dove le operazioni verranno predisposte (anche con indicazione delle esumazioni previste per interi campi o delle estumulazioni programmate per intere zone) per un periodo di almeno sessanta giorni.

Art. 38 - Recupero salme

1. E' a carico del Comune l'onere per il recupero e trasporto salme esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Capitolo VII – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

Art. 39 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in

conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, dell'art. 79 del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. Min. Sanità n. 24/93 e Circ. Min. Sanità n. 10/98 e della Legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

Art. 40 - Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa

a) Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla cremazione

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge ove presente, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto di essere cremato e il certificato del medico curante o necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

b) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo o da questo Comune per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura in un cimitero del Comune.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 79 citato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione o estrazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

c) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo nel grado di parentela indicato al precedente articolo 37, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR n. 254 del 15 luglio 2003;

L'avvio a cremazione potrà essere disposto a seguito della richiesta degli aventi titolo o – in caso di irreperibilità degli stessi - anche con provvedimento d'ufficio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti e ossei rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;

3. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione con provvedimento del Responsabile di Servizio in base alla Circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

Art. 41 - Dispersione delle ceneri - Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del:

- ♦ Comune del luogo di decesso;
- ♦ Comune di pregressa sepoltura;
- ♦ Comune ove sono già state tumulate le ceneri;

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura, secondo la volontà del defunto;

3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;

4. La dispersione di ceneri già tumulate, o provenienti da cremazione di resti derivanti da esumazione o estumulazione purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri o di pregressa sepoltura;

5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);

- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori oppure, in loro assenza, i parenti di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione con firma dei congiunti autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000;
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, indicato anche sommariamente, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;
7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
- La richiesta deve essere inoltre corredata da:
- ♦ una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;
 - ♦ l'Autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in aree private ;
8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma;
9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata:
- a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
 - d) dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune;

Art. 42 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel Comune di Novi di Modena la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale denominata "Giardino della Memoria"; è istituito all'interno del cimitero di Novi il "Giardino della Memoria" per la dispersione delle ceneri a servizio dei cimiteri comunali.
 - b) nella zona dell'alveo demaniale del fiume Secchia compreso nel territorio comunale;
 - c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in aree private, a distanza di oltre cento metri da centri e insediamenti abitativi;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. E' vietato immettere nell'acqua l'intera urna, ancorchè biodegradabile.
5. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale cimiteriale, a pagamento, mediante dispersione delle sole ceneri. La dispersione potrà essere effettuata anche dal richiedente - o da persona da questa indicata - purchè alla presenza dell'operatore cimiteriale
6. Della dispersione delle ceneri si dovrà tenere nota, in ordine di evento, in un apposito registro.

Art. 43 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - tumulata all'interno del Cimitero anche nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
 - consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 44.

Art. 44 - Affidato personale delle ceneri

Modalità di presentazione della domanda per l'affido personale delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affidato personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto, come previsto dall'art. 41, comma 5, lettera a) del presente regolamento.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo le ceneri siano conferite al cinerario comune.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato;

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 45 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in un luogo che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, ovvero un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno (nicchia, teca, armadio, ecc.);

2. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;

3. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 46 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila attraverso il personale il Servizio di Polizia Municipale e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed assenso dell'affidatario.

3. Per quanto riguarda la sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.

4. In caso di gravi inadempienze e previa diffida il comune può revocare l'affidamento.

Art. 47 - Tumulazioni delle ceneri

1. All'interno dei cimiteri comunali sono definite zone per l'esclusiva tumulazione di ceneri provenienti da cremazione di salme e zone per la tumulazione di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali; rimane la facoltà per il concessionario di collocare in altre parti del cimitero (altre cellette o all'interno di loculi) le ceneri, indipendentemente dalla specifica tipologia.

2. Costituisce presupposto necessario per la tumulazione o la dispersione nei cimiteri comunali di ceneri derivanti dalla cremazione di salma contestuale al decesso o per ceneri derivanti dalla cremazione di resti inconsunti essere, o essere stati residenti nel comune o comunque essere già sepolti in un cimitero del comune di Novi di Modena. Nella sola ipotesi di inserimento delle ceneri in un loculo o in una celletta già in disponibilità o per la quale si acquisisce l'autorizzazione dell'avente titolo, si prescinde dal requisito della residenza.

Capitolo VIII – SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI

Art. 48 – Aree cimiteriali

1. Nel Piano Regolatore dei Cimiteri, dopo avere provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione in muratura del seguente tipo:

- a sistema di tumulazione individuale;
- per costruzione di celle-ossario per la conservazione dei resti ossei e ceneri anche provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni;

- aree da concedersi a privati per la costruzione a cura del privato di sepolcri; privati e/o cappelle di famiglia.

2. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione ovvero adeguamento del Piano regolatore dei Cimiteri, su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 49 - Tipologia delle sepolture

Nei cimiteri comunali sono previste le seguenti specie di sepoltura:

1) Sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di:

a) loculi per tumulazione individuale;

b) loculi singoli appaiati anche per coniugi, da prevedere nei piani di nuove costruzioni, o diversamente, per coniugi, n. 2 loculi a tumulazione individuale uno accanto all'altro o sovrapposti;

c) cellette ossario per tumulazioni di cassette di resti ossei o ceneri;

2) Sepoltura gratuita, concessa con deliberazione della Giunta Comunale, in loculo individuale, di durata tale da permettere 99 anni di seppellimento, da stabilire nella deliberazione stessa, per le salme di persone che in vita si resero benemerite e/o ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale;

3) Sepoltura gratuita di fossa ordinaria in campo di inumazione, per anni 10.

- sepoltura in tombe di famiglia realizzate da privati su aree date in concessione.

Art. 50 – Concessioni

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa.

In forza di essa il Comune concede al privato l'uso, per un periodo di tempo determinato, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, o di aree all'interno del Cimitero.

2. Le spese contrattuali e quante connesse alla stipula dell'atto di concessione sono a carico dei concessionari

Art. 51 - Criteri di dilazione

1. E' possibile una dilazione di pagamento, per non oltre complessivamente mesi 4, previa motivata richiesta giustificata da motivi economici. Eventuali dilazioni per tempi superiori dovranno essere approvate con apposito atto deliberativo dal parte del responsabile del Servizio Servizi Cimiteriali.

Art. 52 - Domanda

1. Per ottenere la concessione del diritto d'uso di una sepoltura del Comune o di area cimiteriale, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune con la indicazione dell'oggetto della richiesta e la sua individuazione precisa nel Cimitero.

2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo della concessione relativa entro il termine assegnato.

Art. 53 - Loculi

1. I loculi e le cellette sono concessi solamente nei casi di utilizzo immediato ed unicamente per la salma, i resti o le ceneri che dovranno essere tumulati o inumati..
2. Possono essere tumulate o inumate solamente le salme di quelle persone che in vita erano, oppure erano state, residenti nel Comune di Novi di Modena, anche nel caso di ricongiungimento successivo di coniugi.

Art. 54 - Scelta del loculo

1. La concessione del loculo o della celletta, nell'ambito dei singoli comparti, è disposta dall'ufficio ed in modo seguente, partendo dal basso verso l'alto e dopo il completamento della fila. Il nuovo comparto, composto da due file per i loculi e da una fila per le cellette sempre da terra a cielo, verrà iniziato solo dopo la completa occupazione del precedente. E' facoltà del richiedente chiedere la concessione per loculi singoli vuoti e disponibili al di fuori del comparto in uso.
2. Nell'ipotesi di più decessi avvenuti nel medesimo giorno, per la priorità della concessione verrà considerato il momento della richiesta di autorizzazione al funerale avanzata al Comune.

Art. 55 – Concessione in vita

1. La persona senza coniuge o senza parenti in vita in linea retta entro il 2° grado, al compimento del 75° anno può ottenere la concessione di un loculo in vita per anni 50. La permanenza della salma nel loculo comunque sarà per 30 anni, con conseguente scadenza automatica della concessione.
2. Parimenti nelle medesime condizioni, se manifestata la volontà di cremazione in modo notorio (iscrizione ad una società di cremazione, atto pubblico, ecc), la persona può ottenere la concessione in vita di una celletta per anni 60.
3. E' stabilito inoltre un vincolo di disponibilità del loculo o della celletta a favore dell'Ente durante l'esistenza in vita del concessionario, comunque senza spese e oneri per lo stesso.
4. In caso di decesso di persona coniugata, qualora il coniuge superstite abbia un'età di almeno 85 anni, è offerta la possibilità di ottenere contemporaneamente la concessione di n. 2 loculi affiancati per la durata di anni 30; al momento del decesso dell'altro coniuge tutte e due le concessioni dovranno essere prorogate fino ad arrivare a trenta anni di sepoltura dalla data dell'ultimo decesso; permane l'obbligo di retrocessione del loculo precedentemente occupato.
5. In caso di decesso di persona vedova avente una età di almeno 85 anni, qualora il coniuge sia già sepolto in un cimitero comunale, può essere effettuata la richiesta di ricongiungimento con il coniuge premorto e ambedue le nuove concessioni avranno durata di anni trenta, con obbligo di retrocessione del loculo precedentemente occupato.

Art. 56 – Loculi contigui

1. In caso di morte di vedovo/a i parenti in linea retta entro il 2° grado possono ottenere la concessione di 2 loculi singoli contigui (in orizzontale o in verticale), previa retrocessione al comune del loculo ottenuto all'atto della morte del coniuge premorto o di altro loculo eventualmente già concesso al richiedente, e nel rispetto del limite massimo di permanenza nel loculo stabilito nell'atto di concessione cimiteriale, salvo il rispetto del periodo durante il quale è consentita l'esumazione.

Art. 57 – Durata minima della concessione

1. All'atto della tumulazione della salma le concessioni ottenute prima della morte devono essere necessariamente prorogate per il tempo necessario affinché la salma resti nel loculo per anni 30.
2. Il costo della concessione sarà determinato in proporzione al numero degli anni necessario al raggiungimento dei 30, con la tariffa vigente all'atto della proroga, con arrotondamento del periodo ad anno intero e della somma ad €. 1;
3. Dovranno essere uniformate al principio sopra espresso le posizioni pregresse non conformi a tariffa vigente al momento del verificarsi del presupposto.
4. In nessun caso sarà possibile procedere a proroghe di concessioni in scadenza.

Art. 58 - Restituzione anticipata della concessione

1. Il titolare o gli aventi diritto di concessioni cimiteriali possono provvedere alla restituzione anticipata del loculo. Agli stessi il Comune provvederà al rimborso delle somme come sotto stabilite.
In caso di retrocessione di loculi il comune effettuerà a favore del concessionario, o ad uno fra i suoi aventi diritto in ordine prioritario i rimborsi nella percentuale sotto indicata:

CONCESSIONI TRENTENNALI:

retrocessione entro il 1° anno

rimborso 80% del prezzo pagato

“	“	2° e 3° anno	“	70%	“	“	“
“	“	4° anno	“	60%	“	“	“
“	“	5° anno	“	50%	“	“	“
“	“	6° anno	“	40%	“	“	“
“	“	7° anno	“	30%	“	“	“
“	“	8° anno	“	20%	“	“	“
“	“	9° e 10° anno	“	15%	“	“	“
“		dal 11° al 13° anno	“	10%	“	“	“
“		dal 14° al 25° anno	“	5%	“	“	“
“		dal 26° al 30° anno		nessun rimborso			

CONCESSIONI CINQUANTENNALI:

Somma pari all'80% del prezzo attuale delle concessioni cinquantennali diviso 50 per gli anni residui di concessione e comunque mai inferiore ad € 200.

CONCESSIONI PERPETUE:

- retrocessione dal 1° al 5° anno dalla concessione rimborso dell'80% del prezzo attuale delle concessioni cinquantennali

Retrocessione dal 6° al 10° anno: rimborso del 75% del prezzo attuale delle concessioni cinquantennali

“	dal 11° al 15° anno:	“	70%	“
“	dal 16° al 20° anno:	“	65%	“
“	dal 21° al 25° anno:	“	60%	“
“	dal 26° al 34° anno:	“	55%	“
“	oltre il 35° anno:	“	50%	“

RETROCESSIONE CELLETTE

Per definire l'entità del rimborso a favore dell'utente per la retrocessione di cellette si deve considerare l'80% del prezzo attuale diviso la durata originaria della concessione per gli anni residui. Per concessioni perpetue o novantennali si utilizzerà proporzionalmente il costo delle concessioni sessantennali, senza nessun abbattimento percentuale per le concessioni perpetue.

Nessuna somma sarà dovuta se inferiore ad € 10.

Art. 59 - Restituzione anticipata della concessione: particolarità

1. Il titolare o gli aventi diritto di concessioni cimiteriali che restituiscono anticipatamente il loculo al comune - decorso almeno il periodo di permanenza minima del cadavere nel loculo fissato dalla normativa nazionale - per ottenere una nuova concessione dello stesso e quindi tumularvi un altro loro congiunto, potrà tumulare nel medesimo loculo anche i resti ossei del congiunto estumulato e ricordarlo sulla lapide con apposita iscrizione. Analogamente è possibile inserire all'interno di un loculo i resti ossei o l'urna contenente le ceneri di un parente e ricordarlo sulla lapide con apposita iscrizione.

2. Sono comunque dovute le somme relative alle operazioni cimiteriali come in vigore tempo per tempo.

Art. 60 - Operazioni straordinarie di spostamento a richiesta salme

1. Si fissano i sottoelencati criteri e si stabiliscono le modalità per le operazioni cimiteriali straordinarie ed a richiesta di estumulazioni ed esumazioni, rimarcando l'obbligo della retrocessione del loculo e/o della celletta che si renderà libera e specificando che dalla durata della nuova venga dedotto il periodo di precedente tumulazione.

CRITERI:

a) spostamenti per rendere raggiungibile il loculo da parte del coniuge, dei genitori o dei figli con handicap o problemi fisici e/o motori specificati ed attestati mediante certificato medico di base;

b) riunificazione non contestuale al decesso di coniugi;

In caso di ulteriore parità si terrà conto nell'ordine, di eventuali precedenti spostamenti a richiesta o della data di decesso più remota.

MODALITA'

a) presentazione di specifica domanda al Responsabile Servizio Affari Generali da parte del concessionario (o suo avente titolo) e - qualora soggetto diverso - dal coniuge o in ordine di grado da tutti gli altri parenti, nella quale dovranno essere specificati:

- i dati identificativi del richiedente;

- i dati identificativi del defunto e della sua collocazione;

- il motivo dello spostamento debitamente comprovato quando necessario;

- E' facoltà dei richiedenti lo spostamento e collocati in graduatoria completare la domanda con apposita certificazione medica al fine di ottenere una posizione migliore.

2. Si stabilisce che annualmente - di norma nel mese di settembre - venga effettuata dal competente Ufficio ed in relazione anche alla effettiva disponibilità di loculi, apposita graduatoria suddivisa per cimiteri, motivazioni, file, per formare l'ordine degli spostamenti da effettuarsi;

La collocazione della salma avverrà nella prima fila del comparto in apertura.

Esclusivamente per problemi di handicap o fisici dei genitori, del coniuge o dei figli del deceduto, documentati da apposita e specifica documentazione medica specialistica, potrà essere assegnata una fila diversa, da individuarsi nel comparto in uso.

3. La quota destinata agli spostamenti ordinari è pari alla prima fila di ogni comparto, come sopra definito.

Art. 61 - Operazioni straordinarie di spostamento ceneri a richiesta

1. Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente per le salme, è prevista la facoltà di operazioni straordinarie relativamente alle ceneri derivanti dalla cremazione di salma contestuale al decesso, da definirsi con la stessa graduatoria e con le medesime modalità e regole.

E' possibile inoltre, per le ceneri ed i resti ossei, con le medesime modalità e regole delle salme, anche il riavvicinamento e/o la riunificazione, purché al di fuori dei comparti destinati esclusivamente alle ceneri derivanti dalla cremazione di salma contestuale al decesso.

Art. 62 - Norme di carattere tecnico

a) La chiusura dei loculi doppi o singoli dovrà obbligatoriamente essere costituita da una lapide di marmo. La lapide di chiusura, qualunque forma o bombatura assuma, comunque non potrà sporgere di oltre un centimetro dal limite determinato dal muro di contenimento del loculo mentre potrà essere arretrata all'interno del loculo fin contro la parete di chiusura. Sulla spallatura del muro non potrà essere apposto alcun materiale o rivestimento. La sporgenza massima degli accessori installati, di qualunque tipologia e per qualunque funzione, indipendentemente dal tipo di chiusura utilizzata, non potrà superare i sette centimetri dal limite determinato dalla spallatura di contenimento del loculo. La violazione alla presente norma autorizzerà il comune alla rimozione di quanto eccedente, previo avviso al concessionario del loculo, con recupero dei costi sostenuti dall'ente per la rimozione della parte non a norma;

b) le lapidi di chiusura dei loculi o apposte su tumuli non devono essere di colore NERO;

c) le lapidi di chiusura dei loculi doppi dovranno ricadere nella proiezione del singolo loculo , pur se eventualmente raccordate fra loro.

d) al momento dell'inserimento nel loculo la cassa non deve avere i piedini ma deve appoggiare con tutto il fondo al pavimento del loculo;

e) obbligatoriamente ogni cassa da tumulare deve essere dotata di valvola di sfiato;

f) la bara non potrà essere ricoperta o avvolta con teli o altro materiale al fine di permettere il corretto funzionamento della valvola di sfiato e la circolazione dell'aria;

g) È possibile il riutilizzo di una lapide di chiusura o parte di essa in caso di loculo doppio, purché precedentemente esistente ed installata nel medesimo loculo o per la medesima salma e purché non presenti elementi di pericolo o disagio per altre sepolture, come valutato dall'ente;

h) qualora, al termine della concessione, la salma non abbia raggiunto lo stato di "resto mortale" si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 31.07.98 n.10. I conseguenti costi, da determinarsi con successivo provvedimento, sono a carico delle parti private.

i) Saranno a carico del concessionario o suo avente titolo eventuali costi sostenuti dall'ente ed analiticamente dettagliati, per interventi di ripristino sul loculo o sulle zone adiacenti o per danni causati a beni di terzi, dovuto a fatti interni al loculo stesso.

j) è facoltà dell'utente all'interno delle cellette contenenti esclusivamente urne chiuse con vetro, apportare quelle migliorie che ritenesse opportune sopportandone i costi e con l'obbligo di ridurre in pristino l'interno al termine della concessione.

CHIUSURA LOCULO

La chiusura esterna del loculo per motivi di ordine estetico e di uniformità, potrà essere effettuata esclusivamente con lastra in marmo.

L'apposizione della lastra dovrà avvenire entro il termine di mesi sei dalla sepoltura; in caso contrario e fatta salva l'applicazione di sanzioni economiche previste per la inosservanza agli atti regolamentari del Comune, vi potrà provvedere il Comune a cura e spese del concessionario del loculo.

In caso di esistenza di domanda per spostamento e per una sola volta, il termine decorrerà dalla data di avvenuto spostamento.

Art. 63 - Fiori

1. I contenitori per i fiori e gli altri oggetti votivi possono essere posti esclusivamente sulla lapide e ad essa stabilmente collegati e comunque non devono impedire od intralciare lo spostamento della scala mobile, il regolare passaggio delle persone nè cagionare danni alle lapidi altrui.

Il Custode del cimitero è tenuto ad operare direttamente, senza preavviso alcuno, per il rispetto di quanto sopra.

Art. 64 - Chiusura delle cellette

1. Per la chiusura esterna delle cellette contenenti solo urne con le ceneri si potrà utilizzare una chiusura in vetro antisfondamento, a scelta e spese del concessionario.

La tumulazione di urne cinerarie nelle cellette rimane comunque di esclusiva pertinenza comunale.

Art. 65 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

1.1) la durata delle concessioni dei loculi è trentennale.

1.2) la durata della concessione relativa al campo terra è fissata in 10 anni.

1.3) la durata massima delle concessioni delle cellette per resti ossei o ceneri è stabilita secondo le seguenti scansioni:

a) per ceneri a seguito cremazione salma : anni 60;

b) per resti ossei provenienti dal campo terra: anni 50;

c) per resti ossei provenienti dal loculo : anni 30.

Rimane la possibilità di permanenza nel loculo e nella celletta per un tempo inferiore alla durata di cui sopra, nel rispetto comunque della durata minima.

Art. 66 - Disciplina dei rapporti

1. La concessione del diritto d'uso della sepoltura è un atto unilaterale della Amministrazione comunale.

2. La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario o suoi aventi titolo sarà prevista nell'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri, in quanto applicabili.

Art. 67 - Obblighi

1. Ai concessionari o suoi aventi titolo del diritto d'uso delle sepolture comunali è fatto obbligo di provvedere, a loro spese, alla installazione delle lapidi, lastre o eventuali monumenti funebri.

2. E' altresì fatto obbligo, a loro spese, di provvedere alla manutenzione ordinaria, in solido e decoroso stato, dei manufatti e delle strutture avute in concessione o costruite su aree avute in concessione.

3. Quanto previsto ai commi precedenti è esteso anche alle fosse dei campi comuni.

Capitolo IX - ABBANDONO, ESTINZIONE, DECADENZA, REVOCA, RINUNCIA, SUBENTRO

Art. 68 - Estinzione famiglia – Abbandono

2. In caso di abbandono per "incuria" di sepolture, il Comune provvederà, previa formale diffida ai componenti la famiglia rinvenuti secondo l'ordinaria diligenza e con concessione di un congruo termine per intervenire, alla esecuzione dei necessari interventi ed eserciterà nei confronti di questi il diritto di rivalsa per le spese sostenute.

3. Le disposizioni del comma precedente valgono anche per i concessionari irreperibili, risultanti tali da attestazione del Responsabile di Servizio, a seguito di opportune e approfondite ricerche anagrafiche.

4. In entrambi i casi di abbandono e laddove non sia possibile risalire agli aventi diritto dell'uso del manufatto, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali attiverà la procedura per la dichiarazione di decadenza delle concessioni su dette sepolture.

Tale provvedimento sarà reso noto mediante la pubblicazione di appositi avvisi.

Art. 69 - Diritto al seppellimento

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)

- il coniuge
- i generi e le nuore
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Art. 70 - Esercizio del diritto d'uso per tombe di famiglia

1. Ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 285/1990, il diritto d'uso delle sepolture private collettive si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. All'esaurimento della capienza del manufatto è ammessa l'estumulazione di cadavere sepolto da almeno 20 anni per consentire una nuova tumulazione in occasione del decesso. In tal caso è dovuto il pagamento al Comune di una tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale, corrispondente al valore del loculo a 30 anni. La nuova tumulazione può essere richiesta dal concessionario o suoi aventi causa nel rispetto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. precedente.
3. Rimane inalterata la durata della concessione.

Art. 71 - Estinzione

1. Le concessioni relative a sepolture private si estinguono, in ogni caso, per scadenza del termine della concessione, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del Cimitero.
2. Sono fatti salvi i diritti dei concessionari o aventi titolo previsti dalle leggi in vigore al momento dell'estinzione.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo Ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Responsabile di Area provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 72 – Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse.
2. I concessionari o aventi diritto hanno diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti o ceneri nel nuovo sito.
In tal caso ai concessionari o aventi titolo sarà corrisposto un rimborso equivalente al valore del loculo in quel momento, calcolato solo per la durata residua loro spettante.
3. Nel caso di loculo occupata da cadavere i concessionari o aventi diritto hanno il diritto di ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

Art. 73 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali anche nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ed agli obblighi di comunicazione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La decadenza non comporta alcun rimborso a carico del Comune.

Art. 74 - Scadenza concessione e destinazione resti

1. Allo scadere della concessione anche eventualmente rinnovata, il sepolcro o l'area tornano a disposizione del Comune.

2. Il concessionario o suoi aventi titolo dovrà disporre per la sistemazione dei resti, ceneri e cadaveri in essa contenuti; qualora non lo facesse il Comune provvede autonomamente sistemando quanto contenuto nel manufatto in campo per resti indecomposti o nell'ossario comune senza che venga chiesta altra destinazione.

Capitolo X - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.75 - Impianto elettrico

1. Nei piani di costruzione delle opere murarie destinate alle sepolture nei cimiteri comunali è compreso l'impianto elettrico atto al servizio della illuminazione votiva.

Art. 76 - Gestione

2. L'amministrazione comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva esclusivamente per le tombe in muratura in tutti i Cimiteri comunali in gestione diretta.

Art. 77 - Procedure

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva i concessionari o aventi titolo delle sepolture o i parenti o eredi del defunto indirizzeranno domanda al Comune.
2. Il Comune fornirà il servizio suddetto provvedendo all'allacciamento della lampada votiva all'impianto elettrico ivi compresa la fornitura di ogni accessorio necessario.
3. L'utente o i suoi aventi causa possono presentare dichiarazione di rinuncia o di reintestazione accompagnata, quest'ultima, da firma di consenso del nuovo intestatario.
4. Alla morte dell'utente, un avente titolo o erede deve entro 30 giorni dichiarare la re intestazione; in caso contrario non potrà essere fatto valere alcun eventuale disservizio e rimarranno a carico ogni onere e spesa conseguente alla mancata comunicazione.

Art. 78 - Tariffa

1. La spesa del servizio di illuminazione votiva è stabilita in tariffa determinata dalla Giunta Comunale ed è a carico dell'utente.

Detto costo comprende un contributo fisso per l'allacciamento, accessori compresi, da pagarsi una volta sola, e un canone annuale di utenza, frazionato a mesi in caso di richiesta in corso d'anno.

Art. 79 - Manutenzione

1. Al ripristino dell'allacciamento, quando sia stato interrotto per apertura della sepoltura a causa di operazioni funebri da eseguirsi in essa o per permuta del loculo, provvede il Comune senza alcun addebito per l'utente, come pure alla sostituzione delle lampade o di quant'altro inerente il servizio, guastatosi per cause non imputabili all'utente.

Art. 80 - Divieti

1. E' fatto divieto di provvedere personalmente o a mezzo di terzi privati a qualsiasi intervento su impianti di illuminazione votiva, né tantomeno sottrarre lampade o quant'altro da sepolture non di pertinenza.
2. Per i danni arrecati per avere contravvenuto alla presente norma, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa, salvo diverse azioni o provvedimenti da adottarsi in base alla normativa vigente.

Capitolo XI - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Art. 81 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1. A norma dell'articolo 13 della L.R. n. 13/2004, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre con sede legale in Novi di Modena devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.M.I (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156.

3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali in questo Comune i soggetti esercenti l'attività funebre aventi sede legale nella Regione devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività e garantirne l'apertura per n. una ora al giorno.

Art.82 - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre attraverso il servizio di Polizia Locale.

3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.R. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione.

4. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

L'inibizione dalla prosecuzione dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà derivare anche in caso di:

- 1) Irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- 2) Reiterate e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- 3) Mancata ed insufficiente garanzia del servizio;

Capitolo XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.83 - Sepulture privilegiate

1.Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

Art. 84 - Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia

2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

Art.85 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché alla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, al

Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4, alle Direttive Regionali ed alla legge n. 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

Art. 86- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000.

=====